



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TURCO e PIRONDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2025

Disposizioni per il rispetto degli obblighi informativi degli utilizzatori in materia di diritti connessi al diritto d'autore

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge cerca di porre rimedio allo sfruttamento del lavoro degli artisti da parte degli utilizzatori in materia di diritti connessi al diritto d'autore.

È inequivocabile come l'intero sistema di remunerazione di artisti, interpreti ed esecutori, sia nell'ambito dell'audiovisivo sia in quello fonografico, appaia del tutto inadeguato a rispondere alle esigenze della categoria.

È rilevante ricordare come i diritti connessi costituiscano un vero e proprio reddito da lavoro differito, previsto dalla normativa tanto europea (in base alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019) quanto italiana (secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177) e corrisposto attraverso un compenso adeguato e proporzionato ai ricavi derivanti dagli sfruttamenti delle opere. Si tratta pertanto di diritti patrimoniali privati che spettano agli artisti proprio per l'estrema precarietà della loro professione che prevede anche frequenti interruzioni dall'attività lavorativa.

Ebbene, è sotto gli occhi di tutti che, a fronte di un'esplosione dei consumi di musica, di film e di serie tv, che ha portato a conseguire significativi profitti per tutte le più rilevanti piattaforme nazionali e internazionali, non abbia fatto seguito un corrispondente e adeguato riconoscimento economico in favore degli artisti. Anzi, come testimoniato dalle rappresentanze di artisti e da diversi organismi di gestione collettiva (OGC) nel corso delle audizioni, si registrano comportamenti fortemente ostruzionistici, soprattutto da parte delle piattaforme *streaming*, nel fornire le informazioni necessarie a

quantificare il compenso dovuto. Di fatto, queste aziende abusano della posizione di forza per rinviare *sine die* le negoziazioni e, in ultima analisi, corrispondere agli artisti il compenso più basso possibile. Infatti, gli importi che oggi vengono corrisposti corrispondono a pochi centesimi di euro anche per opere di grande successo e sfruttamento commerciale. È opportuno sottolineare che, nell'ambito delle negoziazioni con le piattaforme, l'artista e parimenti il suo OGC si trovino in una posizione di svantaggio, dal momento che tali negoziazioni vengono condotte solamente in seguito allo sfruttamento economico delle opere, senza che sia previsto, a differenza del diritto d'autore, il rilascio di una vera e propria licenza che autorizzi o inibisca tale sfruttamento. Quindi è solo successivamente allo sfruttamento dell'opera che l'artista (soggetto creditore) potrà rivalersi sull'azienda/utilizzatore (soggetto debitore). E potrà farlo, nella fattispecie, solo se disporrà di tutte le informazioni necessarie per poter negoziare e quantificare un compenso adeguato e proporzionato. Informazioni che, paradossalmente, dipendono dalla buona volontà dello stesso debitore. Un meccanismo perverso che privilegia quindi unicamente il debitore e penalizza fortemente l'artista, anche tenendo conto dei tempi e delle lungaggini del nostro sistema giudiziario.

L'attuale normativa prevede, in caso di mancata trasmissione dei dati da parte degli utilizzatori, un meccanismo di segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la quale, al termine di un'istruttoria della durata di circa 150 giorni, può comminare delle mere sanzioni pecuniarie nei confronti dell'utilizzatore che, quindi,

hanno uno scopo meramente afflittivo senza avere alcun effetto sul riconoscimento del credito ai titolari dei diritti, scoraggiando il ricorso a tale procedura da parte degli organismi di gestione collettiva.

Per tali ragioni, la proposta intende intervenire sul decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, al fine di introdurre misure di maggiore e più efficace tutela in favore degli artisti interpreti ed esecutori.

Il disegno di legge è composto di un solo articolo.

Il comma 1 interviene sui comportamenti degli utilizzatori, introducendo la presunzione di abuso di dipendenza economica qualora gli utilizzatori si sottraggano alle negoziazioni senza giustificato motivo o non condividano le informazioni a tal fine necessarie. Si prende spunto dal recente caso META/SIAE il cui provvedimento cautelare emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nei confronti della piattaforma ha di fatto imposto alla società di sedersi al tavolo delle trattative per concludere l'accordo. La misura consentirebbe agli OGC di poter adire l'AGCM per l'esercizio dei propri poteri ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il comma 2 modifica e precisa il contenuto dei dati che gli utilizzatori sono tenuti a fornire agli OGC, riducendo il termine per adempiere agli obblighi informativi a sessanta giorni. Inoltre, si introduce la possibilità per gli OGC di poter agire in sede civile attivando i provvedimenti cautelari per il riconoscimento e ottenimento del proprio credito. Il compenso adeguato e proporzionato è infatti, a tutti gli effetti, un « credito da lavoro », a fronte di una prestazione certa ed esigibile, in quanto la sua determinazione è fissata attraverso la tariffa regolarmente pubblicata e resa nota agli utilizzatori.

Infine, poiché molti utilizzatori – in particolare quelli che offrono servizi mediante piattaforme *streaming* – sono multinazionali con sede legale in Paesi esteri, spesso extra-europei, risulta molto complesso e oneroso agire efficacemente nei confronti di queste società. Per questo motivo, il comma 3 del presente disegno di legge estende le sanzioni a carico delle società anche a coloro che nell'azienda svolgono l'attività amministrativa in Italia, responsabilizzando in tal modo il *management* di tali società, così come avviene in altri settori caratterizzati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Salvo diverso avviso, si presume la dipendenza economica, di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, nel caso in cui l'utilizzatore, senza giustificato motivo, rifiuti di avviare entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero interrompa le negoziazioni di cui al comma 1 o non condivida le informazioni a tal fine necessarie ».

2. L'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Obblighi degli utilizzatori*) -
1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro sessanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori sono tenuti a far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti, in un formato elettronico concordato, le pertinenti e complete informazioni riguardanti l'utilizzo di opere protette nonché i proventi dei diritti a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei compensi adeguati e proporzionati ai fini della ripartizione ai titolari dei diritti. Le informazioni riguardano, in particolare:

a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale, l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;

b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta, tutti i profili inerenti alla comunicazione o alla diffusione al pubblico,

quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione, ivi incluso il numero di visualizzazioni, *streaming* o *download*, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, il numero di abbonati, il valore degli introiti pubblicitari e non, incassati nel periodo o collegati alla ritrasmissione di un'opera, nonché i ricavi complessivi generati dall'utilizzatore. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.

2. Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso.

3. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione, ovvero la fornitura di dati falsi o erronei, costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.

4. Nei casi previsti dall'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comprovato inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi di informazione di cui al comma 1 o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce, per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, titolo ad agire per l'attivazione del procedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile mediante richiesta di applicazione della tariffa di cui all'articolo 22, comma 4, del presente decreto ».

3. All'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché degli obblighi di informazione di cui all'articolo 84-*bis*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Qualora la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 23 del presente decreto, nonché all'articolo 84-*bis*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia commessa da una persona giuridica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro a ciascuno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nonché, ove previsti, a ciascuno dei componenti del collegio sindacale e dei revisori legali. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni notifica tempestivamente ai soggetti di cui al periodo precedente l'avvio del procedimento di accertamento e irrogazione delle richiamate sanzioni ».

€ 1,00